

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

I.I.S. "Luigi Cerebotani"

Ubicazione:

Lonato del Garda, Piazza Mirco Zanelli

Intervento:

Prefabbricato ad uso scolastico

Oggetto:

Capitolato speciale d'appalto (CSA)

Scala:

Numero:

F

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:

Arch. Daniela Massarelli

Progettista:

Direttore Lavori:

Collaboratori:

Progettista Strutture:

Coordinatore Sicurezza:

Nome File:

Redatto da:

Verificato da:

Arch. Elena Maghini

Data:

Data e Numero Revisione:

Giugno 2021

Arch. Daniela Massarelli

AREA
DEL
TERRITORIO



PROVINCIA
DI BRESCIA

PROGETTO DI FATTIBILITA'

NOLEGGIO AULE TEMPORANEE DA INSTALLARE IN PIAZZA “MIRCO ZANELLI” A LONATO (BS)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO,
MONTAGGIO, SMONTAGGIO, NOLEGGIO DELLE AULE TEMPORANEE ED
OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLE STESSE

Sommario

Capo I DISPOSIZIONI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto del servizio
- Art. 3 Ammontare del contratto e categorie omogenee
- Art. 4 Importo del servizio
- Art. 5 Norme che regolano il servizio
- Art. 6 Condizioni ai fini del servizio
- Art. 7 Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa appaltatrice
- Art. 8 Invariabilità dei prezzi
- Art. 9 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto del servizio

Capo II TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 10 Consegna del servizio
- Art. 11 Consegna delle aree e inizio dell'installazione
- Art. 12 Programma delle lavorazioni
- Art. 13 Tempo utile per l'ultimazione dell'installazione del modulo
- Art. 14 Durata del noleggio
- Art. 15 Consegna delle aree per lo smontaggio ed emissione certificato di ultimazione definitiva del servizio
- Art. 16 Referente aziendale e responsabile del contratto
- Art. 17 Sospensione e proroga dei termini
- Art. 18 Penali per ritardi nell'esecuzione

Capo III MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 19 Variazioni
- Art. 20 Cessione del contratto
- Art. 21 Subappalto e responsabilità in materia di subappalto
- Art. 22 Tutela dell'Amministrazione aggiudicatrice
- Art. 23 Coperture assicurative
- Art. 24 Verifica delle lavorazioni
- Art. 25 Garanzie

Capo IV QUALITA' DELLE LAVORAZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO, COLLAUDO

- Art. 26 Certificazioni statiche e impiantistiche, schemi degli impianti
- Art. 27 Collaudi
- Art. 28 Pagamenti
- Art. 29 Garanzia provvisoria
- Art. 30 Garanzia definitiva
- Art. 31 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

CAPO I DISPOSIZIONI

ART. 1 DEFINIZIONI

1.1 Modulo prefabbricato/container: Parallelepipedo in materiale strutturale di misure standardizzate.

1.2 Aula: Singolo locale adibito ad ospitare gli alunni e utilizzato per la didattica costituito da più moduli.

1.3 Blocco aule: Fabbricato autonomo costituito da più aule con corridoio centrale di collegamento.

1.4 D.E.: Direttore per l'esecuzione del Contratto

1.5 R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Il presente capitolato ha per oggetto la locazione/noleggio, ed opere propedeutiche, comprensive di trasporto e posa in opera nel Comune di Lonato, di un modulo container prefabbricato provvisorio rimovibile, da destinarsi ad aule scolastiche e relativi servizi igienici anche per persone disabili le cui caratteristiche sono contenute nell'allegato "SPECIFICHE TECNICHE DEL PREFABBRICATO".

Il modulo container, non prefigurando alcuna condizione di residenzialità permanente, deve avere caratteristiche di rimovibilità e recuperabilità per eventuali riutilizzi futuri, secondo le modalità previste nel presente capitolato e nel progetto del servizio.

2.2 Il servizio comprende il trasporto fino all'area che sarà indicata dall'Amministrazione, secondo le modalità previste nel bando di gara e nel progetto di fattibilità del servizio allegato al presente capitolato d'appalto, ogni incombenza per legge necessaria a garantire la sicurezza del cantiere, la progettazione definitiva-esecutiva strutturale della struttura portante, elettrica, idraulica e termica del complesso costituente il blocco aule, il montaggio ed il fissaggio della struttura, i necessari allacci alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica e telematica, l'allontanamento, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, nonché l'acquisizione dello stesso in discarica e le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie. La Ditta, affidataria del servizio, si obbliga a dare esecuzione al contratto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumità dei lavoratori.

2.3 E' data facoltà alla Provincia di Brescia, al termine della locazione del blocco aule, di acquistare la proprietà del bene dietro versamento di un prezzo che verrà stabilito da perito nominato dal presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia, considerando i decrementi di valore legati all'intervenuto uso del bene. L'ammontare così accertato dovrà quindi essere ulteriormente ridotto dei costi che l'Impresa avrebbe dovuto sostenere per la disinstallazione

ed il trasporto delle unità e per il ripristino dei luoghi. Le spese della perizia saranno supportate in parti uguali fra i contraenti.

2.4 E' data altresì facoltà alla Provincia di Brescia, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di permanere nella detenzione dei beni locati oltre il termine previsto di efficacia contrattuale. Il godimento ulteriore verrà corrisposto come specificato al successivo articolo 4.

2.5 Costituiscono il progetto del servizio il presente capitolato e i suoi allegati di seguito elencati:

- A. Relazione tecnica generale;
 - B. Specifiche tecniche prefabbricato;
 - C. Relazione di fattibilità impianto elettrico, condizionamento/riscaldamento ed idrico-sanitario;
 - D. Bozza schema di contratto;
 - E. Quadro tecnico economico;
-
- Tavola 01: STATO DI FATTO: Inquadramento urbanistico, Planimetria e sezione schematica con indicazione reti tecnologiche;
 - Tavola 02: PROGETTO: Planimetria; Pianta, Prospetti e Sezione del prefabbricato;

2.6 Scopo precipuo dell'appalto è quello di offrire maggiori spazi al plesso didattico dell'I.I.S. Cerebotani. Tale necessità si è creata in seguito alla pandemia da Covid-19 per evitare situazioni di assembramento, all'incremento del corpo studentesco e alla necessità di dislocare su altre aule l'utenza scolastica in previsione delle opere di adeguamento sismico che verranno realizzate a breve.

La disciplina cronologica dello stipulando contratto è quindi fortemente collegata alle richiamate necessità.

ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO E CATEGORIE OMOGENEE

3.1 L'importo del contratto, complessivamente considerato, è pari ad € 359.800,00 (trecentocinquantanoveottocento/00) IVA 22% esclusa, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 7.000,00 (settemila/00) IVA 22% esclusa e delle spese di progettazione di cui:

3.2 Per le opere propedeutiche edili la categoria prevalente è OG1 (opere edili) pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) di cui € 5.000,00 per oneri della manodopera pari al 20%;

3.3 Il corrispettivo per la progettazione ammonta ad € 18.000,00 (diciottomila/00) oltre a Cassa 4% ed IVA 22% e comprende la redazione del progetto definitivo ed esecutivo architettonico, impiantistico e strutturale, la redazione della pratica edilizia per i relativi pareri di competenza e la pratica connessa all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

ART. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo del noleggio soggetto a ribasso d'asta comprensivo di tutti gli oneri e opere accessorie indicati all'art. 3 ammonta a € 7.883,34 (settemilaottocentoottantatre/34) al mese, oltre oneri della sicurezza pari a € 116,66 al mese non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

5.1 La locazione e la posa in opera del Modulo Container, oggetto mediato del presente contratto, è sottoposta a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto.

5.2 L'Impresa appaltatrice, senza onere alcuno per il Committente, si impegna ad apportare al Modulo Container oggetto di locazione, tutte le varianti necessarie a renderlo conforme alle eventuali modifiche delle norme tecniche, nonché alla normativa in materia di VVF, direttamente o indirettamente richiamate nel capitolato, che dovessero sopravvenire durante il periodo di efficacia contrattuale anche eventualmente prorogato con riferimento alla locazione dell'unità.

ART. 6 CONDIZIONI AI FINI DEL SERVIZIO

6.1 Il prezzo comprende ogni onere relativo al completamento della locazione comprensiva del trasporto, della posa in opera e dello smontaggio, come nell'oggetto del presente capitolato, e di ogni onere ad essi afferenti, con esclusione della sola IVA.

ART. 7 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

7.1 La Ditta appaltatrice sarà unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso il Committente Provincia di Brescia, le Amministrazioni Pubbliche e verso terzi che derivassero dalla irregolare condotta degli interventi o dalla incompleta osservanza degli obblighi assunti in base al presente contratto, sia ad ogni altro obbligo di legge, senza alcuna esclusione. In particolare la Ditta appaltatrice del presente servizio è tenuta all'osservanza delle Leggi, dei Decreti o Regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che potrebbero essere emanate nel corso dell'affidamento.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di rendersi edotta di tutte le attuali condizioni in qualche modo legate all'oggetto del servizio stesso e di obbligarsi a prendere conoscenza, a sua cura, di qualsiasi successiva variazione, non appena se ne verifichi l'esistenza. Pertanto, ella diviene responsabile sia di fronte alla Provincia di Brescia sia verso i terzi dei danni diretti che in dipendenza dell'esecuzione del contratto e delle attività ad essa connesse, possano derivare alle persone, agli stabili ed alle cose in genere.

In particolare, la Ditta avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva ed irregolare esecuzione del contratto ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa della Ditta, dei suoi operai e dipendenti.

7.2 Sono inoltre posti a carico dell'Impresa tutti gli oneri appresso indicati, che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto:

- a) tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, le spese per la guardia del cantiere, ogni spesa presente e futura fino al momento del collaudo, ogni altra spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente indicata;
- b) spese per la realizzazione ed il mantenimento, nel luogo del cantiere, di locali o baracche di superficie idonea ed idoneo arredo, necessari per il personale interessato nella fase esecutiva delle lavorazioni di installazione e ripristino;
- c) spese per la fornitura e posa in opera delle prescritte tabelle indicanti gli estremi delle autorizzazioni e delle altre indicazioni previste per legge, regolamenti ed altre norme;
- d) spese per lo sgombero, su semplice disposizione della direzione per l'esecuzione del contratto, delle aree interessate dall'installazione del modulo oggetto del presente Capitolato, dei manufatti e/o materiali che possano in qualsiasi modo interferire con l'esecuzione dell'installazione;
- e) spese per lo sgombero immediato dalle aree su cui verrà installato il modulo, di tutto il materiale stoccato e depositato durante le lavorazioni (sia di montaggio, sia di smontaggio) e nel caso di particolari e motivate richieste da parte dell'Amministrazione appaltante;
- f) spese per la custodia e la buona conservazione dei blocchi aule fino alla definitiva approvazione del collaudo;
- g) spese che si renderanno necessarie durante le operazioni di collaudo.
- h) spese per la provvista dell'energia elettrica necessaria durante le varie fasi lavorative. È onere dell'Impresa appaltatrice provvedere a proprie spese all'approvvigionamento della corrente elettrica, anche a mezzo generatori, allorché per qualsiasi ragione questa venisse a mancare;
- i) spese per gli allacci e la fornitura dell'acqua necessaria durante le varie fasi lavorative. È onere dell'Impresa provvedere a proprie spese all'approvvigionamento idrico, mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto, allorché per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della rete di distribuzione idrica;
- j) oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità locata nel periodo di vigenza contrattuale. La manutenzione, da assicurarsi nei periodi predetti, riguarda l'esecuzione di tutti i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusi i soli danni prodotti da cause di forza maggiore;
- k) spese per l'adozione delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello delle altre Amministrazioni e di terzi eventualmente coinvolto nelle lavorazioni oggetto del presente appalto, in osservanza delle norme contenute nel D.lgs. 81/2008. L'Impresa dovrà inoltre garantire il rispetto delle vigenti normative in materia antinfortunistica;
- l) l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri dipendenti;

- m) la comunicazione tempestiva all'Amministrazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura della ditta e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- n) la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e la nomina di un proprio responsabile della sicurezza in fase esecutiva con riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto approvato.
- o) la redazione delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 relativamente agli impianti tecnici del prefabbricato.
- p) le dichiarazioni dei prodotti impiegati ai fini del rispetto della normativa D.P.R. 151/2011 e D.M. 3 agosto 2015 in materia di prevenzione incendi, compresi i certificati di resistenza al fuoco per i prodotti e materiali impiegati nei blocchi aule, e le dichiarazioni di corretta posa in opera secondo la modulistica prevista dal Comando VVF, e di ogni altro documento necessario ai fini dell'emissione della relativa SCIA.
- q) copia dichiarazione di verifica annuale delle strutture sulla permanenza dell'idoneità statica (art. 8, punto 5, regola tecnica allegata al D.M. 19.8.1996) e dichiarazione di corretto montaggio della struttura a cura dell'installatore con esplicito riferimento alle istruzioni fornite dal progettista e/o dalla ditta costruttrice (tramite proprio tecnico abilitato).
- r) presentazione pratica edilizia e pratica VVF presso i rispettivi Enti ai fini dell'ottenimento dei pareri di competenza.

ART. 8 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

8.1 Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nel bando di gara, e quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 9 EVENTUALI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI NON OGGETTO DEL SERVIZIO

9.1 Ad eccezione di cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute dalla Stazione Appaltante, non si darà luogo a lavorazioni complementari estranee all'oggetto dell'appalto, e, se del caso, tali ulteriori lavorazioni dovranno essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie desunte dal prezzario regionale di riferimento e comunque autorizzate preventivamente dalla D.E. e dal R.U.P.

Capo II - TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 CONSEGNA DEL SERVIZIO

10.1 L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal D.E., da effettuarsi non oltre 3 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

10.2 Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, la D.E. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

10.3 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la D.E. provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

10.4 Il R.U.P. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 verifica l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri dipendenti e ne comunica l'esito alla D.E.. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e le lavorazioni non possono essere iniziate.

10.5 Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 11 CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DELL'INSTALLAZIONE

11.1 Effettuata la consegna del servizio di cui all'articolo 9 del presente capitolato, l'Impresa appaltatrice provvederà all'installazione del modulo a seguito di consegna delle relative aree da parte del D.E. e in seguito all'ottenimento dei pareri di competenza degli Enti preposti (VVF e Amministrazione Comunale).

ART. 12 PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

12.1 L'Impresa dovrà dare corso all'installazione del modulo secondo il programma dei lavori stabilito in 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio: detto programma vincola immediatamente l'Impresa, che dovrà rispettarlo secondo i termini in esso contenuti, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che potrà, ove lo ritenga, disporre modifiche anche in corso di esecuzione delle lavorazioni.

12.2 La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, attesa la stringente necessità di assicurare la continuità del servizio scolastico, consente all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell'Impresa.

ART. 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELL'INSTALLAZIONE DEL MODULO

13.1 Il tempo utile per la fornitura e posa del modulo prefabbricato è di 60 giorni (sessanta) dal verbale di avvenuta consegna del servizio

13.2 L'Appaltatore si impegna a fornire, installare il bene e ad eseguire le opere strumentali all'installazione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

13.3 L'Amministrazione ha facoltà di interrompere i termini per l'esecuzione della fornitura e posa del modulo a suo insindacabile giudizio.

13.4 La ripresa delle lavorazioni di installazione verrà comunicata all'appaltatore 3 giorni (tre) prima dell'effettiva ripresa dei termini.

ART. 14 DURATA DEL NOLEGGIO

14.1 A seguito dall'emissione del certificato di collaudo relativo al montaggio del modulo, previa redazione di ulteriore verbale sottoscritto dal D.E. e dall'Impresa appaltatrice, decorrerà il periodo di noleggio per la durata di 5 anni.

ART. 15 CONSEGNA DELLE AREE PER LO SMONTAGGIO ED EMISSIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO

15.1 Entro 10 giorni (dieci) dalla cessazione del periodo di noleggio, di cui al comma 12.6, il D.E. convocherà l'Impresa appaltatrice per la consegna delle aree per lo smontaggio del modulo prefabbricato.

15.2 L'avvio delle operazioni di smontaggio, previa redazione di ulteriore verbale sottoscritto dal D.E. e dall'Impresa appaltatrice, e dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni.

Al termine delle operazioni di smontaggio, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, la D.E. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione del servizio la D.E. procede all'accertamento sommario della regolarità dello svolgimento complessivo del servizio.

15.3 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.E..

ART. 16 REFERENTE AZIENDALE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

16.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di designare un Responsabile del contratto, il quale rivestirà il ruolo tecnico/amministrativo di interfaccia nei confronti del Committente pubblico per tutti gli aspetti attinenti la gestione delle opere di installazione e per l'esecuzione del contratto di locazione.

ART. 17 SOSPENSIONE E PROROGA DEI TERMINI

17.1 Le opere di installazione del modulo possono essere sospese solo per condizioni meteo climatiche eccezionali per la stagione e per il luogo di installazione, o tali da pregiudicare la perfetta realizzazione delle opere. L'installazione dovrà immediatamente essere ripresa al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dell'installazione, fatte salve quelle stabilite dalla StazioneAppaltante.

17.2 Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare l'installazione nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine.

17.3 La richiesta è presentata alla D.E., la quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere della D.E..

17.4 La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.E. se questi non si esprime entro 3 (tre) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.E. se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P..

17.5 La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 4 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 18 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE

18.1 Qualora il modulo venga reso disponibile al Committente in ritardo rispetto ai termini contrattuali, verrà applicata all'Impresa una penale fissata, avuto conto per le esigenze richiamate in premessa, nella misura massima prevista dall'art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dell'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo per un totale complessivo non superiore al 20% dell'Appalto.

Capo III MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 VARIAZIONI

19.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche non onerose che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della buona riuscita del servizio, senza che l'Impresa possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi. Ciò anche nel caso di mutata disposizione territoriale dell'unità scolastica.

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO

20.1 È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, in tutto o in parte il presente contratto, sotto la pena di immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e dell'obbligo di rifondere all'Amministrazione il maggior danno da quest'ultima patito.

ART. 21 SUBAPPALTO E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

21.1 Il subappalto, per un importo non superiore al 50% della categoria prevalente, dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

21.2 Caratteri, requisiti e modalità del subappalto dovranno rispettare la disciplina prevista dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

21.3 L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinato all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art 80 del D. Lgs. 81/08;

b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

- che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

Dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di sopravvenuta inefficacia del contratto per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

21.4 L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante trasmette alla Stazione appaltante:

- a) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- b) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

21.5 Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- a) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
- b) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

21.6 Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

21.7 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS;

21.8 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

21.9 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

21.10 Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

21.11 La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

21.12 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

21.13 La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

21.14 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

21.15 Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

21.16 Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

21.17 Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai Subappaltatori specificando i relativi importi e la proposta di motivata di pagamento.

21.18 L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 22 TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

22.1 L'Impresa appaltatrice garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

ART. 23 COPERTURE ASSICURATIVE

23.1 All'atto della stipula del contratto, l'Impresa provvederà a consegnare alla Committente la polizza assicurativa che tiene indenne la seconda dai rischi di esecuzione e per tutta la durata della locazione da qualsiasi causa determinati e che preveda idonea garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

23.2 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa al termine della locazione, anche eventualmente prorogata, con l'integrale ripristino dei luoghi.

23.3 La somma assicurata per rischi di esecuzione è pari all'importo del contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 2.500.000,00 (diconsi Euro duemilionicinquecentomila/00).

23.4 L'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto e fornitura da parte sua e dei suoi dipendenti.

ART. 24 VERIFICA DELLE LAVORAZIONI

24.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del capitolato, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

24.2 L'Appaltatore acconsente che la Provincia di Brescia, i soggetti da quest'ultima incaricati della revisione legale dei conti e le Autorità di Vigilanza, possano eseguire controlli ed ispezioni sui Servizi e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto. Gli accessi, le ispezioni ed i controlli, non comporteranno oneri aggiuntivi per la Società e/o i soggetti terzi sopra richiamati.

24.3 Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa dovrà, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali dovranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

24.4 Prima delle fasi di installazione degli impianti e dei dispositivi interferenti con le compartimentazione antincendio l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di avvisare, con un anticipo di almeno 3 giorni, la D.E. che provvederà ad attivare il Tecnico, incaricato dall'Appaltatore, della redazione della SCIA antincendio, per le verifiche di competenza.

ART. 25 GARANZIE

25.1 L'Impresa garantisce che i beni che saranno installati e locati sono idonei all'uso, delle migliori qualità esistenti in commercio, che possiedono le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di prefabbricati e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale di appalto;

25.2 Le provviste non accettate dall'Amministrazione, in quanto non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale.

25.3 In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente contratto per tutto il periodo di vigenza contrattuale, eventualmente prorogato: entro tale periodo l'Impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti, l'Impresa è

tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività.

Capo IV - QUALITÀ DELLE LAVORAZIONI, MODALITÀ' DI PAGAMENTO, COLLAUDO

ART. 26 CERTIFICAZIONI STATICHE E IMPIANTISTICHE, SCHEMI DEGLI IMPIANTI

26.1 Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche del Modulo Container, come richiesto dal presente capitolato, dal relativo allegato denominato "Specifiche tecniche dei prefabbricati" e dalle norme in vigore nei vari settori, dovranno essere garantite dall'Impresa appaltatrice tramite relazioni di calcolo, dichiarazioni di corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione delle lavorazioni di installazione e dichiarazioni su modulistica Vvf ai fini della presentazione del Progetto e della Scia VVF a carico dell'Impresa appaltatrice.

26.2 Entro cinque giorni dall'ultimazione dell'installazione l'Impresa appaltatrice dovrà presentare all'Amministrazione, per il Modulo Container:

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a propria cura e spese;
- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, igienico sanitari, compresi nell'opera realizzata.
- dichiarazione di conformità e ogni altro documento necessario al collaudo del servizio ai fini della relativa agibilità.

26.3 Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico dell'Impresa.

ART. 27 COLLAUDI

27.1. L'Amministrazione provvede alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale e all'eventuale collaudatore statico delle strutture per le varie fasi in cui si articola il servizio secondo le disposizioni di legge in materia.

27.2 Le spese relative ai collaudi restano a carico e onere dell'amministrazione.

27.3. Al termine delle operazioni di montaggio dei blocchi aule e, a seguito del deposito da parte della Ditta appaltatrice delle certificazioni di cui all'articolo 23, il Collaudatore provvederà ad emettere, entro 10 giorni, l'eventuale collaudo statico delle strutture e tecnico amministrativo relativo alle lavorazioni eseguite e ai materiali impiegati.

27.4 Al termine delle operazioni di smontaggio e a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione del servizio di cui all'articolo 13 del presente capitolato, il Collaudatore provvederà ad emettere entro i 30 giorni successivi il certificato di collaudo finale relativo all'intero servizio.

ART. 28 PAGAMENTI

28.1 Il pagamento verrà effettuato al termine di ogni trimestre previa redazione, per il primo trimestre, del Certificato di Collaudo relativo al montaggio e messa in esercizio della struttura.

28.2 Ogni pagamento successivo verrà effettuato quadrimestralmente.

L'ultima rata verrà versata, a saldo dell'importo contrattuale, compreso l'importo relativo all'eventuale proroga, ad avvenuto smontaggio e allontanamento dei moduli prefabbricati e ad avvenuto collaudo tecnico.

28.3 Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura, previa redazione da parte del Collaudatore del collaudo del servizio;

28.4 Ogni pagamento è subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del personale e di quello delle eventuali Imprese sub-appaltatrici.

28.5 Il pagamento avverrà dopo che l'Impresa avrà dimostrato di avere corrisposto quanto dovuto alle Imprese sub-appaltatrici.

28.6 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

28.7 Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

28.8 Ogni pagamento è altresì subordinato a:

- all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei Subappaltatori e Subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 28 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

- ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

28.9 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

ART. 29 GARANZIA PROVVISORIA

29.1 Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

ART. 30 GARANZIA DEFINITIVA

30.1 Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

30.2 La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla

Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

30.3 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

30.4 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

30.5 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

30.6 La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

30.7 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

30.8 Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 31 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

31.1 Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli Operatori economici titolari dell'Appalto, nonché i Subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni

dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

31.2 Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei Subappaltatori, dei Sub-contraenti, dei Sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

31.3 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

31.4 Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara "CIG" e il Codice Unico di Progetto "CUP".

31.5 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

31.6 I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

31.7 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo

interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

31.8 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Brescia, lì Giugno 2021

Il Responsabile del Procedimento